



**COMUNE DI SAN VINCENZO**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**ORDINANZA n° 5 del 10/07/2019**

---

**OGGETTO:** ORDINANZA A TUTELA DELLA FAUNA MARINA - NIDIFICAZIONE SULL'ARENILE DI RIMIGLIANO DI TARTARUGA MARINA IN DATA 09/07/2019.

---

**IL SINDACO**

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune a tutela dell'accertata nidificazione di tartaruga marina caretta - caretta segnalata dai pescatori presenti a Rimigliano presso la spiaggia in corrispondenza di Pizzeria Tramonto ;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza Balneare vigente n.84/2019.

DATO ATTO che nel tratto di arenile in località Rimigliano in prossimità della spiaggia in corrispondenza di Pizzeria Tramonto di San Vincenzo e precisamente nel punto con coordinate geografiche LAT 43°01'31.80" N – LONG 010°31'25.86" E è stata avvistata da parte di un pescatore, un esemplare di tartaruga intenta alla deposizione di uova sull'arenile.

RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Piombino – Sala Operativa del 09.07.2019 ore 17:09, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che l'evento si è verificato anche nel 2018 quando è stata registrata una prima nidificazione a Rimigliano presso la spiaggia dei naturalisti e più in dettaglio nel punto con coordinate geografiche LAT 43°01'52" N – LONG 010°31'32".

VISTI gli interventi di circoscrizione dell'area ;

DATO ATTO che si intende garantire la massima tutela del sito e la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte della Guardia Costiera, Regione Toscana, ARPAT assieme all'associazione TartaMare;

**ORDINA**

IL DIVIETO FINO AD ULTERIORI COMUNICAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI SCIENTIFICI GIÀ ALLERTATI , SUL TRATTO DI SPIAGGIA LOCALITÀ' RIMIGLIANO – SAN VINCENZO IN PROSSIMITÀ DELLA PIZZARIA TRAMONTO DI :

- Occupare la zona di spiaggia circoscritta dalla recinzione posta a tutela del Nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile;
- Occupare l'arenile in prossimità del presunto nido in maniera tale da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; a tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
- Lasciare , oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

- Praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc);
- Condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;
- Tenere ad alto volume radio, juke box, ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- Praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno , molestie o disturbo;
- Gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
- Circolare con veicoli, anche non a motore;
- Posizionare in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili, o eseguire qualsivoglia innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela del nido;
- Accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili,e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- Transitare o sosta di con veicolo a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso;
- Installare tende, roulotte e di altri impianti destinati ad attività di campeggio;
- Svolgere gare, tornei ed altre attività organizzative;
- Svolgere di attività pirotecniche;
- Svolgere manifestazioni di qualsiasi genere;
- Svolgere pubblicità di qualsiasi tipo,anche mediante riproduzione fonica da imbarcazione e distribuzione e/o lancio di volantini ed altro materiale;
- Svolgere manifestazioni considerate di forte impatto sonoro e che inducono propagazioni di vibrazioni nel suolo;
- SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.

#### DISPONE

- Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,
- La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia.
- La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata degli accertamenti.
- Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di San Vincenzo, pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, li 10/07/2019